

DELIBERA N. 151/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DALLA LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (“BALLARÒ”)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente*”;

della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTI, in particolare, gli articoli 2, comma II, lett. b), e 6 della citata delibera n. 13/13/CONS;

VISTA la circolare interpretativa approvata dall’Autorità nella riunione di Consiglio del 30 gennaio 2013, recante “Chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della par condicio nelle campagne elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e dei Presidenti e dei Consigli regionali delle Regioni Lazio, Lombardia Molise”, pubblicata in pari data sul proprio sito;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 30 gennaio 2013, recante “Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” notificata in pari data alla società RAI Radio televisione italiana S.p.A.;

VISTO l’esposto presentato dalla Lista Amnistia Giustizia Libertà in data 19 febbraio 2013 (prot. n. 9746) a firma dell’Avv. Giuseppe Rossodivita, in qualità di candidato con la Lista Amnistia, giustizia, libertà, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione da parte della Rai con specifico riferimento al programma Ballarò. In particolare, l’esponente denuncia quanto avvenuto nella puntata del citato programma trasmessa in data 17 febbraio u.s. nel corso della quale, pur essendo intervenuti alcuni candidati alla presidenza della Regione Lazio, nessuno spazio sarebbe stato concesso alla Lista esponente, sebbene la stessa esprima un candidato Presidente alla regione suddetta. L’avv. Rossodivita giudica l’intervista a Rita Bernardini insufficiente “a far venire meno le discriminazioni descritte” e, nel denunciare il trattamento riservato dal programma Ballarò alla lista da lui rappresentata durante

l'intera campagna elettorale, chiede l'intervento dell'Autorità per ottenere, pur essendo terminata la programmazione di Ballarò, spazi di informazione elettorale riservati alla Lista come concorrente alle elezioni politiche nazionali e alle elezioni regionali;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con nota pervenuta in data 19 febbraio 2013 (prot. n. 9746), in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 18 febbraio 2013 (prot. n. 9459), nelle quali si espone, in sintesi, quanto segue:

- in primo luogo si richiama integralmente quanto dedotto nella memoria del 14 febbraio u.s. relativamente alla natura delle trasmissioni di informazione (quali il programma Ballarò) e ai criteri di valutazione del pluralismo nell'informazione nel corso dell'attuale campagna elettorale;
- nel rinviare a quanto chiarito dalla competente testata, si ribadisce che i programmi di approfondimento sono conformati prima di tutto dall'esigenza di assicurare corretta, imparziale ed obiettiva informazione in relazione ai fatti di cronaca;
- inoltre non possono essere contestate le scelte operate in relazione ad una singola puntata di un programma di approfondimento. Inoltre, l'Autorità con la delibera n. 128/13/CONS non ha rilevato alcuno squilibrio in danno della lista esponente;
- la testata rileva che "gli appelli al voto" trasmessi nell'ultima puntata di Ballarò erano delle dichiarazioni dei leader di coalizione, invitati da quasi tutte le emittenti televisive anche in considerazione dello specifico indirizzo adottato dall'Autorità nell'apprezzare la differenza tra liste singole e liste collegate;
- non si trattava di un nuovo formato;
- inoltre, nella puntata del 17 febbraio è stato trasmesso un servizio nel quale si dava conto della seconda tranche delle liste che partecipano alla competizione elettorale su scala nazionale (la prima tranche era andata nella puntata precedente). In tale servizio è stata intervistata l'on. Bernardini;
- il servizio sulla regione Lazio prendeva spunto dagli scandali per affrontare il tema dell'esigenza di un rinnovamento del governo della Regione sulla quale sono stati ascoltati alcuni candidati alla Presidenza: al riguardo, mette conto considerare che i candidati alla Presidenza della regione Lazio sono dodici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e

l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con il provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entrato in vigore il 6 gennaio seguente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del citato provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare, nel periodo di vigenza della delibera stessa, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4, se diffusi in ambito nazionale, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche. In particolare i direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al disposto dell'articolo 6, comma 2, e osservano ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti

quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, rilevato che le coalizioni devono – di norma – fruire di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, l'Autorità ha chiarito che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

CONSIDERATO in particolare che con riferimento ai programmi di approfondimento informativo, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, l'Autorità ha chiarito nella citata delibera n. 70/13/CONS che resta fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel corso dell'intero periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutte le coalizioni e a tutte le liste condizioni di parità di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto;

CONSIDERATO in particolare che la stessa Commissione parlamentare di vigilanza, con un comunicato stampa del Presidente Zavoli in data 1° febbraio ha chiarito, con riferimento ai programmi di informazione che *“la parità di trattamento, con riferimento al complesso della campagna elettorale, diversamente dalla parità di condizioni riferite ai programmi di comunicazione politica, implica....che nessuna forza politica può essere esclusa dai telegiornali e dai programmi di approfondimento, ma non tutte le forze politiche hanno diritto agli stessi tempi di parola. In tal senso...si sono consolidati nel tempo, attraverso un esplicito orientamento espresso dall'Agcom e dalla Vigilanza, criteri obiettivi quali la presenza delle forze politiche a livello*

parlamentare, la diffusione sul territorio e il collegamento tra liste con simboli diversi”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, per quanto concerne le elezioni politiche, le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate tra il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, tale termine è scaduto lo scorso 21 gennaio;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

RITENUTO pertanto che la lista esponente, solo alla scadenza del predetto termine, esperiti gli accertamenti previsti, possa considerarsi un soggetto politico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto II, lett. b), della citata delibera n. 666/12/CONS;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al periodo 21 gennaio-17 febbraio 2013, forniti dalla società Geca Italia;

RILEVATO dall’esame dei dati che la Lista Amnistia Giustizia Libertà ha fruito nei programmi di approfondimento diffusi dalla RAI nel periodo considerato dei seguenti tempi di parola:

- testata Tg1: 23 minuti e 59 secondi (Porta a porta, Uno Mattina);
- testata Tg2: 1 minuto e 41 secondi (L’ultima parola);
- testata Tg3: 37 minuti e 33 secondi (Agorà, Ballarò, Telecamere, Tg3 Linea notte);
- testata Rainews in onda su Rai Tre: 25 secondi (Il caffè di Rainews);
- testata Rainews (canale Rainews): 51 secondi (Edicola della sera, Il caffè di Rainews);

RILEVATO in particolare che nel medesimo periodo forze politiche omologhe, vale a dire liste che al pari dell’esponente non risultano collegate ad alcuna coalizione, hanno fruito nei programmi di approfondimento diffusi dalle testate Rai (Tg1, Tg2, Tg3, Rainews) di tempi complessivi di parola comparabili: la lista Io amo l’Italia ha impegnato nei programmi della testata Tg1 2 minuti e 35 secondi (Uno mattina) ; della testata Tg2 3 minuti 37 secondi (L’ultima parola); della testata Tg3 4 minuti 53 secondi (Agorà, Ballarò); della testata Rainews: 1 minuto e 45 secondi (Il transatlantico). La lista Partito Comunista dei lavoratori ha impegnato nei programmi della testata Tg1 4 minuti 14 secondi (Uno mattina), della testata Tg2 1 minuto e 48 secondi (L’ultima parola), della testata TG3 18 secondi (Ballarò), della testata Rainews 1 minuto e 46 secondi (Il transatlantico); la lista Fiamma Tricolore ha impegnato nei programmi della testata Tg1 3 minuti 53 secondi (Uno mattina), della testata Tg2 1

minuto 27 secondi (L'ultima parola), della testata Tg3 22 secondi (Ballarò), della testata Rainews 1 minuto 37 secondi (Il transatlantico);

RILEVATO inoltre che la valutazione del rispetto del criterio della parità di trattamento non possa essere effettuata con riferimento alla singola puntata di una trasmissione e che, anche alla luce dei criteri esegetici illustrati nella delibera n. 70/13/CONS, l'estrema frammentazione dei soggetti politici che concorrono alla attuale competizione elettorale comporta che nei programmi di approfondimento informativo, anche in considerazione della loro periodicità, il principio dell'equilibrio delle presenze deve essere valutato nel corso dell'intero periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutte le coalizioni e a tutte le liste condizioni di parità di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto nella programmazione di ciascuna testata;

RILEVATO che la trasmissione Ballarò del 17 febbraio 2013 è stata dedicata in maniera preponderante alla trattazione di tematiche politiche nazionali e che su tali tematiche, attraverso un servizio in video della durata di 20 secondi circa, è stato dato tempo di parola anche alla lista esponente, rappresentata dall'on. Rita Bernardini;

RILEVATO , altresì, che nel corso del programma è stato mandato in onda anche un servizio dedicato agli scandali che hanno investito la regione Lazio allo scopo di sottolineare l'esigenza di un rinnovamento del governo locale: a tal fine, sono stati intervistati – con tempi di parola pari nel massimo a 20 secondi – i candidati alla Presidenza della regione Lazio Zingaretti (PD), Storace (La destra), Bongiorno (Liste Monti), Ruotolo (Rivoluzione civile);

RITENUTO, alla luce degli elementi sopra rappresentati, che le doglianze contenute nell'esposto de qua non possano essere accolte in quanto non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dalla forza politica esponente anche alla luce dei criteri esegetici rappresentati dall'Autorità nella citata delibera n. 70/13/CONS;

RAVVISATA, comunque, l'opportunità di raccomandare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento avendo cura di garantire un equilibrato accesso ai programmi di approfondimento nei confronti di tutti i candidati alla presidenza delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise allorquando siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

L'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci